

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1430

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASQUINO, SPERONI, PIERONI, DE  
MARTINO Guido e GUBBINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1995

---

Abrogazione dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995,  
n. 43, «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni  
a statuto ordinario»

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso dell'approvazione del controverso disegno di legge sulla riforma delle modalità di elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario alcuni di noi presero l'impegno di eliminare il prima possibile l'articolo 8. Prendiamo l'iniziativa adesso poichè la data delle elezioni regionali è stata fissata cosicchè non esercitiamo nessuna indebita e dannosa interferenza sul procedimento elettorale. Desideriamo, però, che questo disegno di legge venga approvato prima che i consigli regionali diano vita alle loro giunte, sperabilmente stabili, efficaci e rispondenti al verdetto elettorale. Non siamo tanto preoccupati dai pur legittimi dubbi di costituzionalità con riferimento sia all'articolo 122 che, in special modo, all'articolo 126 della Costituzione. Riteniamo, piuttosto, e ci pare una considerazione decisiva, che l'articolo 8 finisca per produrre un esito opposto a quello forse attribuibile agli estensori.

Riportiamo qui all'attenzione di tutti il comma che contiene il disposto legislativo da abrogare: «Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio». Come alcuni di noi hanno osservato nel corso della discussione in Senato, esiste un forte rischio che questo comma ingessi artificialmente una maggioranza consiliare a sostegno di una giunta per i primi ventiquattro mesi. Dopodichè, una lista, un partito, persino una corrente di partito potrebbe procedere al rovesciamento della coalizione di governo senza pagare nessun prezzo. Anzi, non paga di avere probabilmente reso difficile e improduttiva la vita della coalizione

precedente, di cui pure faceva parte, guadagnerebbe il massimo dei vantaggi con una posizione di rilievo, dovuta alla sua indispensabilità, nella nuova giunta. Insomma, questo articolo non impedisce affatto i cambi di maggioranze non sanzionati dall'elettorato. Al contrario, ne consente la fredda progettazione e, persino, la ripetizione purchè avvengano almeno il giorno dopo lo scadere dei ventiquattro mesi.

Sappiamo, naturalmente, che altri sarebbero gli strumenti per eleggere giunte politicamente stabili e per facilitarne l'efficacia operativa. Non è questa la sede per esporre compiutamente il nostro pensiero in materia. Sarà sufficiente ricordare che, oltre al modello presidenziale caratterizzato dall'elezione separata del capo dell'esecutivo e del consiglio e dall'impossibilità per il consiglio di sfiduciare il presidente e per il presidente di sciogliere il consiglio, c'è il modello parlamentare dotato, ad esempio, del voto di sfiducia costruttivo. Questo opera non soltanto come meccanismo per legittimare in maniera trasparente l'eventuale cambio di maggioranza, ma anche come deterrente per rendere difficili giri di valzer autoreferenziali alla classe politica e non spiegabili agli elettori.

La nuova legge elettorale non ha potuto perseguire il primo modello e non ha saputo conseguire il secondo. Allora, e per il momento, non resta che abrogare sollecitamente una norma, quale quella prevista dall'articolo 8, destinata a creare più problemi che soluzioni, e che abbiamo ratificato con grande senso di responsabilità soltanto per non procrastinare la data delle elezioni regionali. Dopodichè, proveremo, per tempo, a fare di meglio.

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario», è abrogato.

